

Dirigente - limiti incarico

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività **secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite**, devono: [...]
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto*
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni [...];

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

Obblighi di vigilanza art. 18

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25. ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

MC

Preposto

Lavoratori

Progettisti

Fornitori

Installatori

Dirigenti, preposti ed effettività

Art. 299 - D.lgs. 81/08 (Esercizio di fatto di poteri direttivi)

“Le posizioni di garanzia dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”



Principio di effettività

La disposizione si applica al DL, dirigenti e preposti e stabilisce, in sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure occorre fare riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni effettivamente svolte e al potere concretamente esercitato.

per “essere” un dirigente non basta essere un manager, occorre dimostrare che sulle persone coordinate viene esercitato un potere.

Preposto - definizione del D.Lgs. 81/08

art. 2, c. 1 lett. e: **Definizione di Preposto**

« Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

- I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori
- I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
- Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi

Obblighi Preposto - articolo 19

preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori

Obblighi Preposto - articolo 19

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

*b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
[...]*

Controllo competenze specifiche

Obblighi Preposto - articolo 19

*I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
[...]*

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi Preposto - articolo 19

*I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
[...]*

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Pericoli gravi e immediati

Obblighi Preposto - articolo 19

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Lavoro in condizioni di pericolo

Obblighi Preposto - articolo 19

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Segnalazione anomalie e situazioni di rischio

Obblighi Preposto - articolo 19

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Corsi di formazione

Preposto - articolo 19 e sanzioni

Lettera	Sintesi	Sanzione
A	Sovrintendere	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
B	Controllo competenze	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
C	Pericoli gravi e immediati	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
D	Condizioni di pericolo	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
E	Segnalazione anomalie	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
F	Corsi di formazione	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>

Servizio Prevenzione e Protezione

Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:

- ✓ individuare e valutare i fattori di rischio;*
- ✓ definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;*
- ✓ elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;*
- ✓ proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.*

Il RSPP

- ✓ *non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;*
- ✓ *non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto;*
- ✓ *può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata.*

Adetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)

Addetti al servizio Prevenzione e Protezione:

- ✓ *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;*
- ✓ *L'ASPP coadiuva il RSPP nell'espletare i compiti del SPP.*

Il medico competente (interno o esterno)

- ✓ *è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell'azienda;*
- ✓ *è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;*
- ✓ *Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda.*

Obblighi del Medico Competente (art. 25)

- ✓collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
- ✓programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
- ✓istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- ✓consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- ✓consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
- ✓invia all'Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
- ✓fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
- ✓informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- ✓visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- ✓partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;

RLS art. 47 D. Lgs. 81/2008

- ✓ *Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*
- ✓ *È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti*
- ✓ *È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti*
- ✓ *Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti*
- ✓ *1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000)*

RLS - attribuzioni art. 50

Il RLS, secondo il D.Lgs. 81/08, tra l'altro:

- ✓ *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- ✓ *è consultato sulla valutazione dei rischi;*
- ✓ *è consultato sulla designazione delle figure di SSL e sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;*
- ✓ *riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure relative;*
- ✓ *riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione.*

RLST- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale art. 48

“Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3).

RLSsp- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Sito Produttivo art. 49

L'introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino - Milano

L'art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all'individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell'area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi.

Lavoratore

Il lavoratore è:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:

- rispettare le norme e le prescrizioni;
- utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
- segnalare le anomalie;
- collaborare all'attuazione delle misure preventive e protettive.

Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:

- collaborare con il datore di lavoro, all'osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare le norme e le istruzioni che provengono dal datore di lavoro in materia di protezione;
- utilizzare in modo adeguato le attrezzature e i macchinari da lavoro, le sostanze tossiche, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- adoperare correttamente i dispositivi di protezione ;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
- non agire autonomamente in operazioni o manovre che possono comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
- prendere parte ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro;
- sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.

Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:

- ✓ Viene risaltato il ruolo attivo del lavoratore, la sua partecipazione come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non più soltanto un esecutore di ordini e mansioni.
- ✓ Pertanto il lavoratore è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all'interno dell'azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni.

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Il Datore di Lavoro designa tramite nomina formale i dipendenti Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso appositamente formati su proposta dei Dirigenti Responsabili delle Strutture ed in accordo con il medico competente, previa consultazione dei RLS

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

- Gli elenchi dei nominativi sono costituiti da operatori dell'Azienda specificamente incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro
- Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.

Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

quando si parla di DELEGA di FUNZIONI si fa riferimento all'atto organizzativo interno all'azienda, con il quale si attribuiscono autonomi poteri decisionali ad un soggetto che non ne sia titolare ovvero con la delega “si trasferiscono compiti originariamente gravanti sul soggetto posto in posizione apicale a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli, rendendo così il sistema più efficiente”

Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

In realtà aziendali particolarmente complesse può risultare oggettivamente oneroso per il datore di lavoro provvedere personalmente ai vari compiti imposti dalle norme (in questo caso di SSL).

L'istituto della delega di funzioni nasce, quindi, come risposta a questa oggettiva difficoltà.

La delega ha come presupposto la difficoltà del DL di adempiere in prima persona agli obblighi

Articolo 16 - Delega di funzioni: requisiti

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

Articolo 16 - Delega di funzioni: requisiti

Si sottolinea che la necessità che la delega abbia data certa “comporta l’esigenza di effettuare normalmente la sottoscrizione autenticata della firma in calce alla delega ed alla relativa accettazione”

L’accettazione della delega “può essere effettuata sia contestualmente, e perciò in calce all’atto di delega, sia con atto successivo con le forme richieste per la delega da comunicarsi al delegante .

Riguardo invece ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti al soggetto delegato, il D.Lgs. 81/2008 non specifica quali debbano essere a causa della “molteplicità di ambiti e funzioni in cui può operare la delega”.

Due elementi importanti della delega

✓ il delegato deve godere di ampi poteri decisionali oltre che di adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di attività delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari.

L' autonomia decisionale ed organizzativa “costituisce elemento essenziale all'istituto della delega di funzioni, caratterizzata dalla circostanza che il titolare della posizione di garanzia si sia limitato ad affidare ad un subordinato compiti meramente esecutivi delle proprie decisioni”

✓ Se il delegato non è dotato di alcuna autonomia decisionale, “il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale”

Due elementi importanti della delega

✓il delegato deve avere la necessaria autonomia di spesa, deve cioè essere messo nelle condizioni di gestire la materia della delega anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi

In questo senso se la violazione normativa “è frutto della scelta di politica generale operata dall’impresa ovvero dell’assenza di potere di spesa per un budget inidoneo ai compiti attribuiti, il delegato non può essere ritenuto responsabile ed il delegante mantiene intatta la propria originaria posizione di garanzia”.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il DL delegare specifiche funzioni in materia di SSL alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Il D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese per una serie di reati, tra i quali:

- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, o altro Ente Pubblico o Comunità Europea
- Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per conseguimento di erogazioni pubbliche
- Concussione
- Corruzione
- Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico
- Reati societari (false comunicazioni sociali, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale, aggio, etc.)
- Abusi di mercato

Il D.Lgs. 231/2001

La L. 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 (art. 25 - septies) ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Introduce per la prima volta il principio in base al quale, per determinate fattispecie criminosi, non viene punito solamente il soggetto autore materiale del reato ma, anche, l'ente nel cui interesse ed a vantaggio del quale il reato è stato commesso

“la responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui le persone abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”

In particolare, l'ente non risponde dell'illecito se prova che:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Il D.Lgs. 231/2001 - sanzioni

Il decreto individua sanzioni pecuniarie ed interdittive, nonché la confisca.

Tra le sanzioni interdittive vi sono:

- ❖ *l'interdizione dall'esercizio di un'attività,*
- ❖ *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,*
- ❖ *la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.*

Ai fini dell'inflizione delle sanzioni interdittive, è necessario che:

- ❖ *la sanzione stessa sia prevista in relazione al fatto di reato commesso,*
- ❖ *la persona giuridica abbia tratto un profitto di rilevante entità,*
- ❖ *il reato sia stato commesso da persone in posizione apicale o, se sottoposte all'altrui direzione, la commissione dell'illecito sia ascrivibile a disfunzioni organizzative o vi sia stata reiterazione*

Il D.Lgs. 231/2001 - sanzioni

Art. 61 - D.lgs. 81/08 (Esercizio dei diritti della persona offesa)

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Articolo 27 - Sistema di qualificazione

Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con DPR [...], da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto

Articolo 27 - Patente a punti

Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione [...] di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, [...] per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema della “patente a punti in edilizia” deve essere introdotto dal DPR in corso di approvazione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

